

LOTTO N. 3

**«RESPONSABILITA' CIVILE VERSO
PRESTATORI DI LAVORO»**

**Contraente:
SAC – Società Aeroporti Catania S.p.A.**

SOMMARIO

Definizioni

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi

Art. 2 - Persone non considerate terzi

Art. 3 - Esclusioni

Art. 4 - Estensione territoriale

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCO

Art. 5 - Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

Art. 6 - Buona fede INAIL

Art. 7 - Danni esclusi dalla garanzia RCO

Art. 8 - Estensione territoriale

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, PAGAMENTO DEL PREMIO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Art. 9 – Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

Art. 10 - Regolazione del premio

Art. 11 - Proroga dell'assicurazione

AVVISO DEL SINISTRO – GESTIONE DELLE VERTENZE – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Art. 12 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Art. 13 - Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro

Art. 14 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

Art. 15 - Recesso in caso di sinistro

ADEMPIMENTI A CARICO DELLE PARTI

Art. 16 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. 17 - Altre assicurazioni

Art. 18 - Modifiche dell'assicurazione

Art. 19 - Aggravamento del rischio

Art. 20 - Diminuzione del rischio

ALTRE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 21 - Oneri fiscali

Art. 22 - Foro competente

Art. 23 - Rinvio alle norme di legge

Art. 24 – Clausola Broker

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali;

Franchigia: parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Polizza: il documento che prova l'assicurazione;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

Scoperto: parte del danno risarcibile espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Società: l'impresa assicuratrice

Subappaltatore: la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza.

Broker: Marsh S.p.A.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT (Garanzia non attiva)

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per:

- morte, lesioni personali,
- danneggiamenti a cose,

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, durante il periodo di validità della polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

A parziale deroga di quanto disposto dal successivo art. 2 lett. a), b), e c) la garanzia R.C.T. vale, anche per la responsabilità civile personale dei Dirigenti, Quadri e Dipendenti dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 C.P. Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

L'assicurazione RCT vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge n° 222 del 12 giugno 1984.

L'assicurazione RCT comprende altresì:

a) i danni derivanti da detenzione o impiego autorizzati di infiammabili e di esplosivi con esclusione dei danni derivanti dall'uso consapevole da parte dell'Assicurato, non conforme alle disposizioni vigenti in materia. Sono altresì esclusi i danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere che si verificano nel raggio di 100 (cento) metri dal fornello di mina.

b) i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi e i danni da furto.

c) danni ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle cose che, per volume o peso, non possono essere rimosse e comunque a quelle che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, nonché i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori purché non di proprietà ed in consegna dell'Assicurato. Sono comunque esclusi i danni alle parti oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale di Euro 26.000 per sinistro;

d) i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute, provocati durante lo svolgimento di attività all'esterno dello stabilimento dell'Assicurato. Tale garanzia è prestata fino a concorrenza di un massimale di Euro 26.000 per sinistro.

e) committenza auto: l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto pari ai massimali minimi previsti dalla legge per l'assicurazione obbligatoria R.C. della circolazione dei veicoli a motore. La garanzia è prestata per i sinistri avvenuti nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell'Assicurato che risulti in regolare servizio;

f) danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sempreché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimale di Euro 26.000 per sinistro.

L'assicurazione si intende altresì prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge:

g) per danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati ove si esplica l'attività per la quale è prestata la garanzia, degli impianti fissi destinati alla loro conduzione compresi ascensori, montacarichi e scale mobili, nonché dall'effettuazione di lavori edili di ordinaria manutenzione;

h) in qualità di esercente di parcheggi dell'impresa, garage, distributori ed impianti di benzina anche se usati occasionalmente da persone non dipendenti dell'impresa. La garanzia si intende prestata anche per i danni provocati ai veicoli, ancorché di proprietà dei dipendenti, in sosta nell'ambito dello stabilimento, in spazio appositamente destinato a parcheggio, con esclusione comunque dei danni da furto o da incendio e di quelli alle cose in essi contenute. Tale garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 160 per ogni sinistro;

i) per danni derivanti dall'organizzazione di visite all'impresa e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti dell'impresa stessa;

l) in qualità di proprietario e/o conduttore degli uffici adibiti a punti vendita dell'impresa;

m) dalla partecipazione a mostre e fiere;

n) dalla proprietà di insegne e cartelli pubblicitari dell'impresa; relativamente all'attività attinente la loro installazione e manutenzione la garanzia è operante sia se gestita direttamente o a mezzo di terzi; in questa seconda ipotesi la garanzia vale sempreché sussista la responsabilità dell'Assicurato e salvo diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile;

o) dall'attività dei vigili del fuoco dell'impresa;

p) dall'esercizio di ambulatori medici, esclusivamente nell'ambito degli stabilimenti, con rinuncia all'azione di rivalsa verso il personale addetto, sanitario e non;

- q) dall'operato di guardiani anche con uso di armi concesso da Autorità;
- r) dall'esistenza di mense ed attività sociali, assistenziali e ricreative direttamente gestite o gestite da terzi: in questa seconda ipotesi la garanzia vale sempreché sussista la responsabilità dell'Assicurato e salvo diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile;
- s) da proprietà di cani da guardia;
- t) da binari di raccordo, incluso l'uso di locomotive e vagoni sugli stessi, da passaggi stradali, incroci di binari, passaggi campestri o passaggi pedonali. Restano tuttavia esclusi i danni al materiale rotabile;
- u) dal possesso e dalla gestione di decauville;
- v) da attività di pulizia e di manutenzione di impianti, direttamente gestite o gestite da terzi, in questa seconda ipotesi la garanzia vale sempreché sussista la responsabilità dell'Assicurato e salvo diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile per danni conseguenti.

Art. 2 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. :

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, fatto salvo quanto disposto al precedente art. 1 secondo alinea; i subappaltatori ed loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 3 - Esclusioni

La garanzia RCT non comprende la responsabilità per i danni:

A –

- 1)** che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione;
- 2)** derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;

B - conseguenti a:

- 1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- 2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- 3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;

C - da proprietà ed uso di:

- 1) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- 2) di unità naviganti a motore ;
- 3) aeromobili;
- 4) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

D – causati:

- 1) alle cose che l'assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- 2) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

E – conseguenti:

- 1) a lavori concernenti l'edilizia, ad eccezione di quanto previsto per l'ordinaria manutenzione dei propri stabilimenti;

F – causati:

- 1) da furto;
- 2) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute, ad eccezione di quanto previsto per i lavori effettuati all'esterno dello stabilimento;

G - cagionati da:

- 1) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
- 2) opere, installazioni in genere dopo la ultimazione dei lavori;
- 3) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;

H - derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;

I) - Relativamente alla garanzia della proprietà e/o conduzione dei fabbricati di cui all'art. 1 lettera g), nonché degli impianti fissi compresi ascensori, montacarichi e scale mobili, l'assicurazione non si intende altresì prestata per i danni derivanti:

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni;
- da spargimento di acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Art. 4 - Estensione territoriale

Limitatamente alla garanzia R.C.T., l'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei, compresi i territori asiatici dei paesi già facenti parte della Russia.

Per i sinistri RCT, verificatisi nei citati Paesi, qualora la Società non intenda avvalersi della facoltà di gestione di cui al successivo articolo 14, l'intervento della Società stessa avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all'Assicurato, in valuta legale italiana, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per i danni provocati a terzi purché l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell'Assicurato secondo la legislazione del Paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l'obbligazione.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCO (Garanzia attiva)

Art. 5 - Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

A) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché del D. Lgs. n.38 del 23.2.2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché del D. Lgs. n.38 del 23.2.2000, cagionati ai prestatori di lavoro da lui dipendenti per morte e per lesioni personali.

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/84 N. 222, nonché per la rivalsa di enti similari.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Resta inteso che ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Compagnia risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto dal Contraente/Assicurato.

La garanzia è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL, nonché nei confronti di personale occasionale (consulenti, collaboratori esterni, stagisti, corsisti) e di lavoratori parasubordinati ed interinali.

Ai fini della regolazione del premio l'Assicurato è tenuto, oltre agli adempimenti già previsti dal contratto, a segnalare ulteriormente, nel rispetto dei termini previsti , i compensi lordi percepiti da tali lavoratori, che dovranno costituire oggetto di regolazione integrativa rispetto a quanto già disciplinato dal contratto stesso, mediante applicazione dello stesso tasso riportato nella scheda di quotazione.

Si precisa che la garanzia RCO si intende operante anche quando il danno subito da un dipendente sia stato provocato da un altro dipendente, anche in violazione della legge 626/94.

I massimali indicati nella scheda di quotazione restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più soggetti per i quali è operante la presente assicurazione.

B) R. C. Dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge:

La garanzia RCO vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro (escluse le malattie professionali) dai dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge, sempreché dall'evento derivi all'Assicurato una responsabilità da reato colposo giudizialmente accertato, commesso dall'Assicurato stesso o da un suo dipendente del cui fatto debba rispondere a norma dell'Art. 2049 C.C. Per tale garanzia si conviene che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società, anche nel caso di evento interessante contemporaneamente la presente estensione di garanzia e quella di responsabilità civile verso prestatori di lavoro.

C) Estensione garanzia RCO alle Malattie Professionali

L'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro si intende estesa anche al rischio delle malattie professionali, tabellate e non, riconosciute dall'INAIL.

La garanzia è operante a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge, e se non in regola, che tale irregolarità derivi da accertato, involontario errore nell'interpretazione delle norme vigenti in materia.

Limitatamente alla rivalsa INAIL, sono equiparati ai dipendenti, i Soci ed i Familiari coadiuvanti dell'Assicurato.

La presente garanzia è efficace, a condizione che le malattie:

- si manifestino in data posteriore a quella di decorrenza della presente polizza.
- siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di vigenza dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o minor periodo di validità della garanzia..

la garanzia non vale:

1. per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

2. per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto nonchè per i casi di contagio da virus HIV.

3. per le malattie conseguenti:

a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;

b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione 3) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

4. per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o – in vigenza di garanzia – dopo 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

5. per la silicosi;

6. derivanti da situazioni di mobbing.

Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'assicurazione per la denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

La garanzia Malattie Professionali viene prestata nell'ambito dei massimali di polizza e, comunque, con sottolimito non superiore ad Euro 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

La garanzia Malattie Professionali viene prestata con una franchigia pari ad Euro 2.000.000,00

Art. 6 - Esclusioni

Dall'assicurazione RCO sono esclusi i danni:

1. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
2. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali;

3. verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
4. direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo;
5. di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
6. derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati;

Art. 8 - Estensione territoriale

L'assicurazione RCO vale per i sinistri che avvengono nel mondo intero.

Art. 9 – Inizio e termine dell'assicurazione

L'assicurazione ha durata 36 mesi e ha effetto dalle ore 24 del __/__/____(*giorno indicato nella comunicazione di aggiudicazione*) e scadrà alle ore 24 del __/__/____(*giorno indicato nella comunicazione di aggiudicazione*), senza tacita proroga. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Ove ne ricorrono le condizioni previste dalla legge il contraente potrà richiedere il rinnovo del contratto, per una durata massima pari a quella originaria, inoltrando richiesta scritta alla società entro tre mesi antecedenti la scadenza.

La presente polizza non è soggetta a proroga, salvo ne sussistano le condizioni di legge ed accordo tra le parti, con richiesta da parte del Contraente almeno 60 giorni antecedenti la scadenza.

Art. 10– Pagamento del premio e durata della garanzia

Premesso che il pagamento dei premi assicurativi avviene in rate annuali a partire dal giorno di decorrenza, a parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della polizza ritenuta formalmente corretta, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno di decorrenza. Trascorsi 30 giorni l'operatività della copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza dell'annualità assicurativa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze. (Art.1901 cc).

Per ogni ulteriore variazione/modifica che determini corresponsione di premio, lo stesso dovrà essere versato entro 60 giorni dal ricevimento del relativo documento contrattuale.

In caso di inadempienza, si procederà come precedentemente previsto.

I premi potranno essere pagati alla Direzione dell'Impresa o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche tramite il Broker.

Art. 11 - Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;

- del volume di affari o degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resto sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali ad es: il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30/6/65 n.1124, il registro delle fatture e quello dei corrispettivi).

DENUNCIA DI SINISTRO – GESTIONE DELLE VERTENZE – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Art. 12 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro nove giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.

Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).

Art. 13 – Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.

Art. 14 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione dei rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art 15 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ADEMPIMENTI A CARICO DELLE PARTI

Art. 16 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 17 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.P.).

Art. 18 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 19 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 20 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ALTRE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 21 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 22 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 23 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.24 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza alla Spett.le Marsh S.p.A.

Agli effetti dei termini e garanzie già previste nella presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker deve intendersi come fatta alla Società, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente: analogamente ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker s'intenderà fatta al Contraente.

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente sia tenuto, dovranno essere effettuate per iscritto con i mezzi più idonei, compresi perciò i sistemi informatici e indirizzati alla Società o al Broker.

Ciò premesso la corresponsione del premio effettuata tramite il Broker, nei termini contrattualmente previsti, deve intendersi come effettuata alla Società.

SCHEDA DI QUOTAZIONE

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO

SEZIONE RCO

MASSIMALE

Euro 5.000.000,00

per sinistro con il limite di

Euro 1.500.000,00

per dipendente infortunato

PREVENTIVO RETRIBUZIONI ANNUE:

€13.800.000.00

OFFERTA ECONOMICA

TASSO ANNUO LORDO%^o(promille)

PREMIO TOTALE ANNUO LORDO

€..... (.....)

DELEGATARIA

.....%

EVENTUALI COASSICURATORI:

.....%

.....%

.....%

La/e Società

.....